



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel, 091 850 20 90 Fax 091 850 20 99 cancelleria@santonino.ch http://www.santonino.ch

Ccp 65-791-4

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 6/2012: Concernente la modifica del Regolamento comunale del cimitero

Egregio Signor Presidente, Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio sottoponiamo al vostro esame la modifica del Regolamento comunale del cimitero.

Si tratta in sostanza di un aggiornamento necessario nel suo contesto generale che annulla e sostituisce il precedente Regolamento, in vigore dal 2001.

Da allora, anche se trascorso poco tempo, sono subentrati importanti cambiamenti in particolare riferiti alla creazione di una nuova tipologia di tombe, in sostituzione alle tombe di famiglia, ora completamente occupate, per tanto necessita regolamentarne l'utilizzo. Nel nuovo Regolamento vengono quindi meglio denominate la varie strutture.

Il Regolamento è pure stato adattato alle nuove disposizioni di legge, in particolare per l'introduzione delle casse con fodera, per le deposizioni nelle tombe non a diretto contatto con la terra. Il Regolamento è stato rivisto in tutte le sue componenti, alcune delle quali adattate e aggiornate in funzione ai nuovi ordinamenti.

Sono pure state introdotte delle modifiche segnalateci dalla Sezione degli enti locali e dall'Ufficio di sanità, che hanno già esaminato il Regolamento e dato un loro preavviso favorevole.

Siamo dell'avviso di soprassedere a commentare tutti gli articoli perché riteniamo, sono sufficientemente comprensibili, ad ogni modo il Municipio è volentieri a disposizione qualora si manifesti la necessità di ottenere ulteriori chiarimenti.

Riteniamo comunque utile commentare le principali modifiche introdotte.

Art. 8 - Tombe di famiglia con sottostruttura

Questa è una nuova tipologia di tombe introdotta lo scorso anno nel nostro cimitero.

Si tratta di una nuova forma di sepoltura. Queste nuove tombe sono state create in quanto le precedenti non sono tutte occupate. Esse permetteranno inoltre maggior razionalizzazione di spazio e nel contempo facilitazioni alle famiglie che potranno raggruppare i loro defunti in un'unica struttura. In esse si possono deporre due salme e in contemporanea delle urne funerarie provenienti dalla cremazione.

Art. 9.1 Campi di sepoltura per urne

Si inserisce una nuova tipologia di campi per urne, anche se oggi non ancora disponibile. Il Municipio però già pensa di adottaria per il futuro. Questa, tipologia è già molto utilizzata sia a Bellinzona che a Giubiasco. Si tratta in pratica di "mini tombe" al suolo in cui si potranno depositare 2 urne cinerarie.

Per quanto concerne il diritto alla sepoltura, il Municipio mantiene sempre il diritto, per le persone decedute nella giurisdizione comunale, di essere tumulate nel cimitero. Viene mantenuta la gratuità per il loculo o per la tomba comune.

Nel Regolamento è stato rivisto il capitolo "Tasse", le stesse sono state adeguate alle nuove strutture. Le tasse per la gran parte delle tipologie di tombe o di loculi sono state mantenute come in precedenza.

Per quanto concerne, gli orari dei funerali, l'uso della camera mortuaria e l'orario di apertura del cimitero, si mantiene, la regola che essi saranno regolamentati tramite Ordinanza Municipale, per una funzionalità pratica.

Fatte queste considerazioni invitiamo il Consiglio comunale a voler approvare il nuovo Regolamento comunale del cimitero come alla seguente risoluzione:

- 1. E' approvato il nuovo Regolamento comunale del cimitero e meglio come al testo allegato che è parte integrante del presente Messaggio municipale.
- 2. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi degli articoli 188 e seguenti LOC.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Christian Vitta

Davide Vassalli

Approvato con risoluzione municipale N. 672 del 14 maggio 2012

Commissione incaricata dell'esame: Petizioni

Allegati: Nuovo Regolamento comunale del cimitero

Regolamento attualmente in vigore del 26.11.2001

REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNE S. ANTONINO

Capitolo primo

ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

Art. 1 - Autorità competente

L'amministrazione del cimitero è di competenza del Municipio che esercita la sorveglianza, la manutenzione e la pianificazione tramite l'Ufficio tecnico comunale e applica il presente regolamento.

Si fa riferimento al Regolamento comunale, all'articolo 40 della Legge sanitaria, all'articolo 107 LOC lett. b) e all'articolo 24 del Regolamento di applicazione della LOC.

Art. 2 - Tenuta dei registri

L'Ufficio tecnico tiene il registro delle sepolture, il piano di sepoltura e lo scadenzario. La cancelleria dispone per l'incasso delle tasse.

Art. 3 - Ordinamento

Il Municipio, tramite i servizi comunali, cura:

- il disciplinamento e l'osservanza del presente regolamento;
- l'incasso delle tasse;
- le inumazione e le esumazioni;
- la manutenzione;
- l'ordine

Capitolo secondo

SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

Art. 4 - L'area del cimitero é suddivisa in:

- A. Campi semplici per sepolture comuni
- B. Campi privati per sepolture singole

- → attività cessata
- C. Campi privati per sepolture doppie senza struttura
- D. Tombe per sepolture doppie con sottostruttura in beton → attività temporaneamente sospesa
- E. Tombe di famiglia con sottostruttura in beton (sopraelevate o verticali)
- F. Loculi cinerari
- G. Ossario comune
- H. Camera mortuaria
- I. Campo di sepolture per urne

- 1) I campi per sepolture semplici sono suddivisi in campi per adulti e campi per bambini fino a 12 anni di età.
- 2) La concessione è di 20 anni non rinnovabile
- 3) Nella tomba è concesso inumare anche l'urna con le ceneri del coniuge o di un parente stretto(ascendente o discendente). La concessione di deposizione é calcolata in base alla data di sepoltura della salma e non dell'urna.

Art. 5.1 - Campi privati per sepolture singole

(Art. 4 paragrafo B)

Compi per sepolture singole per persone adulte

Attività soppressa e non vengono rilasciate ulteriori concessioni.

- 1) La concessione è a pagamento e ha una durata di 20 anni, rinnovabili per altri 20
- 2) Nella tomba è concesso inumare anche l'urna con le ceneri del coniuge o di un parente stretto(ascendente o discendente) la concessione di deposizione é calcolata in base alla data di sepoltura della salma e non dell'urna.

Art. 6 - Campi privati per sepolture doppie senza struttura

(Art. 4 paragrafo C)

I campi per sepolture doppie per persone adulte (campo coniuge)

- 1) La concessione è a pagamento e ha una durata di 60 anni. Dal 40. anno in poi non è concessa nessuna ulteriore inumazione.
- 2) Nella tomba è concesso inumare anche l'urna con le ceneri del coniuge o di un parente stretto (ascendente o discendente). La concessione di deposizione é calcolata in base alla data di sepoltura della prima salma e non dell'urna.

Art. 7 - Tombe per sepolture doppie con sottostruttura in beton

(Art. 4 paragrafo D)

Attività a tuttora soppressa e non vengono rilasciate ulteriori concessioni.

- 1) Le tombe per sepolture doppie prevedono l'allestimento di una sottostruttura in beton.
- 2) La concessione è a pagamento e ha una durata di 60 anni. Dal 40, anno in poi non è concessa alcuna ulteriore inumazione.
- 3) Nella tomba è concesso inumare anche urne con le ceneri del coniuge o di un parente stretto (ascendenti o discendenti).
- 4) L'inumazione di salme soggiace al rispetto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

Art. 8 - Tombe di famiglia con sottostruttura in beton

(Art. 4 paragrafo E)

- 1) Le tombe di famiglia prevedono l'allestimento di una sottostruttura in beton. Il Municipio predispone l'allestimento delle stesse in precedenza.
- 2) La concessione è a pagamento e ha una durata di 50 anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 25 anni previo il pagamento di una tassa di rinnovo.
- 3) Le tombe di famiglia permettono l'inumazione di 2 salme sovrapposte o 1 salma e una cassetta di zinco contenente ceneri o resti di ossa provenienti da esumazioni, mentre sul piano superiore urne cinerarie o urne con resti cremati provenienti da esumazioni.
- 4) Salvo per la prima salma che deve sempre essere depositata nella parte inferiore della tomba, spetta agli eredi decidere sulla disposizione delle salme.
- 5) L'inumazione di salme soggiace al rispetto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

Art. 9 - Loculi cinerari

(Art. 4 paragrafo F)

- 1) I loculi accolgono le urne contenenti le ceneri provenienti da una cremazione. E^a data la possibilità di deporre nella nicchia un numero limitato di 2 urne.
- 2) La concessione è ventennale, rinnovabile una sola volta per altri 20 anni, previo pagamento di una tassa di rinnovo (per i coniugi si considera la data dell'ultimo decesso).
- 3) Le incisioni sulle lastre di granito esistenti dovranno indicare unicamente: cognome, nome, anno di nascita, anno di morte. È ammessa la posa di fotoceramiche singole e 1 vasetto standard come portafiori. L'esecuzione delle stesse deve rispettare le normative di esecuzione emanate dal Municipio, i relativi costi sono a carico della famiglia del defunto.

Art. 9.1 - Campi di sepoltura per urne

(Art. 4 paragrafo I)

- 1) I loculi accolgono le urne contenenti le ceneri provenienti da una cremazione.
- 2) La concessione è ventennale, rinnovabile una sola volta per altri 20 anni previo pagamento di una tassa di rinnovo. (si considera la data di deposizione della prima urna)
- 3) In questo campo potranno essere inumate delle urne contenenti ceneri. È fatto obbligo di posare una piccola lapide (30 x 50 cm) a livello di terra secondo le prescrizioni emanate dal Municipio, senza delimitazioni con bordure. Tutta la superficie esterna sarà seminata a erba.

Art. 10 - Ossario comunale

(Art. 4 paragrafo G)

- 1) Le ossa rinvenute nelle fosse (spurghi) non reclamate da eredi, saranno raccolte e sepolte nell'ossario come pure ceneri provenienti da cremazioni non reclamate da eredi.
- 2) Al momento delle scadenze di concessione dei loculi cinerari, i cui eredi non prescrivono diversamente, vi saranno depositate anche le ceneri.

Capitolo terzo

INUMAZIONI

Art. 11 - Diritto alla sepoltura

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri o le ossa di:

- a) persone domiciliate o residenti a S. Antonino;
- b) persone decedute nel territorio giurisdizionale di S. Antonino
- c) persone attinenti di S. Antonino non domiciliate nel Comune;
- d) il Municipio può concedere, qualora ritenesse la richiesta suffragata da motivi pertinenti, la tumulazione di salme, ceneri ed ossa di persone non domiciliate, non residenti o non attinenti nel Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio.

Art. 12 - Autorizzazioni

- a. Nessuna inumazione o deposizione in loculi è concessa senza l'autorizzazione del Municipio.
- b. Le inumazioni e le deposizioni devono avvenire di giorno.

Art. 13 - Inumazioni e deposizioni

In una tomba non si può inumare più di una salma, tranne il caso previsto dall'articolo 14. Per le inumazioni e le deposizioni vi è obbligo d'uso di:

a. Casse in legno dolce

Per campi comuni con sepolture semplici o doppie (campi in terra).

b. Casse con fodera di zinco, o in zinco

Per tombe con sottostruttura di cemento debitamente muniti di valvole per lo sfogo di gas.

Ouesto in osseguio alle leggi sanitarie.

Così pure per involucri contenenti resto da esumazioni non cremati.

c. Urne cinerarie

dovranno contenere solo le ceneri di 1 salma, dovranno portare l'indicazione delle generalità del defunto.

Art. 14 -Salma del neonato

Un cofano non può contenere che una salma, ad eccezione di quella della madre e del neonato morti all'atto del parto.

Art. 15 - Orario dei funerali

Gli orari in cui possono essere tenuti i funerali sono fissati dal Municipio.

L'orario del singolo funerale deve essere concordato con il Municipio.

Nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali non si autorizzano funerali. Eccezioni possono essere concesse dal Municipio solo in casi particolari.

Art. 16 -Salme provenienti da altri Cantoni o dall'estero

Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 si applicano anche alle salme provenienti da altri Cantoni o dall'estero.

Art. 17 - Assegnazione dei posti

L'assegnazione progressiva dei posti in ciascun campo, cinerario o ossario spetta al Municipio.

Art. 18 - Dimensioni delle fosse

Le fosse per la sepoltura sono da eseguire in applicazione dell'art.40 Legge promozione della salute ed il coordinamento sanitario (Legge Sanitaria) del 18 aprile 1989. Le opere da affossatore possono essere eseguite dalle maestranze del Comune oppure da terzi, previa mandato di prestazione gestito dal Municipio, che ne determina anche le varie dimensioni.

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

a) per adulti: campi semplici	lunghezza larghezza profondità	ml 0.80
campi doppi	lunghezza larghezza profondità	ml 2.00 ml 1.60
b) per ragazzi fino all'età di 12 anni	lunghezza larghezza profondità	ml 0.65

Capitolo quarto

ESUMAZIONI

Art. 19 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni, in ogni caso non prima che siano trascorsi 20 anni.

Art. 20 - Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o di modifica del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o su richiesta motivata della famiglia. Salvo il caso d'inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio di sanità, prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

Le esumazioni consentite prima di questo termine devono essere eseguite fuori dagli usuali orari di apertura cancelli, alla presenza di un incaricato del Municipio e di un medico. Eventuali resti salvo prescrizioni giudiziarie contrarie, dovranno essere inceneriti, o racchiusi in apposite cassette zincate.

Tutte le spese relative, e la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

Art. 21 - Posti divenuti liberi

Nel caso di esumazioni, la superficie del campo ritorna a disposizione del Municipio senza alcun rimborso di eventuali tasse pagate: nemmeno con calcolo pro-rata.

Nel caso di abbandono di loculo cinerario, lo stesso ritorna a disposizione del Municipio senza alcun rimborso di eventuali tasse pagate: nemmeno con il calcolo pro-rata. In questo caso gli eredi si assumeranno le spese di ripristino della lastra frontale di copertura in pietra naturale.

Capitolo quinto

CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 22 - Procedura per la concessione

Per ottenere la concessione di una tomba o di un loculo si dovrà inoltrare al Municipio su apposito modulo, istanza scritta e firmata nella quale sia indicata la sezione dell'area desiderata, il nome e il cognome della persona defunta con i relativi dati anagrafici, il nome e l'indirizzo dei richiedenti.

Art. 23 - Rappresentante

Per ogni concessione deve essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce ai diritti e obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 24 - Limite delle concessioni

- Con la concessione di una tomba o di un loculo si ottiene unicamente un diritto di superficie e non un diritto di proprietà: il cimitero comunale è di appartenenza del comune di St. Antonino quindi non è possibile far valere alcun diritto di alienabilità o di sequestro o qualsiasi altro diritto.
- 2) Le concessioni sono rilasciate sotto riserva di future modifiche regolamentari che non daranno diritto a indennità o al ristorno di tasse.

Art. 25 - Ampliamento o modifica del cimitero

E' facoltà del Comune di rientrare in possesso di qualunque concessione non ancora scaduta, quando ciò si renda necessario per ampliamento o per modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella equivalente ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba o del monumento.

Art. 26 - Scadenze e rinnovi

I posti a tempo determinato e rinnovabili, possono essere rinnovati alla scadenza del termine di concessione su regolare istanza e pagamento della relativa tassa.

Il Municipio ne dà avviso agli interessati.

Tale comunicazione vale quale avviso per il ritiro dei segni funebri alla scadenza della concessione se questa non viene rinnovata. Se gli aventi diritto non procedono al ritiro entro 30 giorni dalla scadenza, vi provvede il Municipio a spese del concessionario.

- 1) Scadenza concessione, sepolture o loculi, non rinnovabili: trascorso il periodo di concessione il diritto di superficie cessa.
 - a) A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune quindi di gestione Municipale il quale potrà disporre nei seguenti modi:
 - Se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture, può lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato
 - b) se si necessitasse di spazio il Municipio procederà, a sue spese, all'allontanamento in discarica del monumento funebre ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale. Il Municipio ha l'obbligo di contattare gli Eredi conosciuti indicando le intenzioni e permettendo loro di:
 - asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati
 - indicare la destinazione dei resti

Art. 27 - Manutenzione di segni e monumenti funebri

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro ricordo funebre che venisse posto nel cimitero sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà della famiglia della persona defunta, a cui spetta l'obbligo della manutenzione. Se gli interessati non danno seguito a tale obbligo, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.

Capitolo sesto

LAPIDI E MONUMENTI

Art. 28 - Posa di lapidi e monumenti

Nessun ricordo funerario (lapide, croce, monumento, ecc.) può essere costruito o collocato nel cimitero senza la preventiva autorizzazione del Municipio. Per ottenerla si dovrà presentare al Municipio formale richiesta corredata da due copie del progetto.

Valgono in proposito le seguenti disposizioni:

- Lapidi e monumenti: bozza del progetto in scala 1:10 in formato A4.
- Deve inoltre essere indicato il testo dell'iscrizione o epigrafe e la descrizione del materiale che si intende utilizzare.
- Il Municipio si riserva di apportare quelle modifiche di carattere estetico e letterario ritenute necessarie.

Art. 29 - Dimensioni delle lapidi e monumenti

campi per sepolture singole comuni e tombe di famiglia

lunghezza ml. 1.80 larghezza ml 0.80

campi per sepolture doppie e tombe per sepolture doppie con sottostruttura

lunghezza ml. 1.80 larghezza ml 1.60 tombe di famiglia con sottostruttura in beton

	lunghezza larghezza	ml. 1.80 ml 0.80
campi per ragazzi fino all'età di 12 anni	lunghezza larghezza	ml. 1.50 ml 0.65
altezza massima per lapidi o monumenti	è di	ml 1.20
campo di sepolture per urne	di forma quadrata lapida standard	ml 0.80 x 0.80 ml 0.30 x 0.50

Art. 30 - Lavorazione

Monumenti e lapidi non possono essere lavorati nel cimitero ma devono essere trasportati in condizioni di essere posti in opera. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinimento che non possono per loro natura essere eseguite altrove.

Art. 31 - Materiale residuante

Il materiale residuante delle opere di costruzione deve essere trasportato fuori dal cimitero. Nella rimozione delle fosse, le lapidi e i monumenti levati, se non saranno ritirati dalle famiglie decorso un mese dall'avviso, diverranno di proprietà del Comune.

Art. 32 - Monumenti pericolanti

Se un monumento si guastasse rendendosi in qualche modo pericoloso per la sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari, al decoro del cimitero, sarà obbligo dei concessionari porvi rimedio, senza di che provvederà il Municipio a spese degli interessati.

Art. 33 - Delimitazione delle tombe

Le tombe devono essere delimitate con bordure in pietra naturale o artificiale, di un'altezza non superiore a cm 15. Non sono ammessi recinti metallici rigidi.

Art. 34 - Monumento e segni funebri

Al concessionario di una tomba a tempo determinato e rinnovabile è fatto obbligo di erigere il monumento entro due anni dall'avvenuta concessione.

Per i campi per sepolture comuni è fatto obbligo di posare una croce in legno o altro segno funebre di un'altezza non superiore a ml 1.20 entro un mese dall'inumazione della salma. Fanno stato i disposti degli articoli 29 e 30.

Se la famiglia non vi provvederà, il Municipio apporrà un cippo uniforme a spese dei congiunti.

Art. 35 - Danni cagionati da terzi

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri. L'autore di danneggiamenti o manomissioni ai cimiteri sarà punito con la multa secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

Art. 36 - Piantagioni e fiori

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi, purché mantenuti entro l'area di concessione.

È vietata in modo più che assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto.

Provvedendo già il Comune alle piantagioni ornamentali, è vietato ai privati collocare intorno alle tombe, sia terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.

Capitolo settimo

CAMERA MORTUARIA

Art. 37 - Camera mortuaria

(Art. 4 paragrafo H)

Nella camera mortuaria possono essere deposte le salme in attesa del funerale o in attesa di essere trasportate al luogo di domicilio, aventi diritto di sepoltura a S.Antonino, conformemente all'articolo 11.

Per l'uso della camera mortuaria deve essere preventivamente chiesta l'autorizzazione al Municipio.

Le disposizioni d'uso sono emanate direttamente dal Municipio.

La responsabilità dell'uso è di chi ne fa richiesta.

Art. 38 - Orario delle visite

Le visite alle salme nella camera mortuaria sono ammesse dalle ore 08.00 alle 20.00.

Art. 39 - Sorveglianza

Il Municipio provvederà alla sorveglianza delle salme deposte nella camera mortuaria quando la stessa non potesse essere assicurata da una persona scelta dalla famiglia. In questo caso saranno fatturate separatamente le relative spese.

Capitolo ottavo

ORDINAMENTO DEL CIMITERO

Art. 40 - Orario di apertura

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è fissato dal Municipio

Art. 41 - Lavoro all'interno del cimitero

Non è permesso alcun lavoro all'interno del cimitero nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 25 ottobre e il 5 novembre inclusi.

Art. 42 - Muri di cinta

Sono vietati la posa di lapidi e monumenti nonché i depositi di qualsiasi natura contro i muri di cinta del cimitero. Sono vietati i depositi di qualsiasi natura contro i muri di cinta, come pure le piantagioni le cui radici o rami possono invadere l'area del cimitero o danneggiare il muro di cinta.

Art. 43 - Divieti diversi

Non è permesso collocare vasi con fiori o ornamenti di qualsiasi genere davanti ai loculi o nei viali

E' vietata l'introduzione di animali nel recinto del cimitero.

Nessun privato potrà conservare presso di sé la chiave degli ingressi, né accedere al cimitero se non durante l'orario di apertura. Eccezioni sono possibili per lavori inerenti la posa o il restauro di lapidi o monumenti.

Capitolo nono

<u>TASSE</u>

Art. 44 - Le tasse di concessione sono le seguenti:	concessione	rinnovo	
Campi semplici per sepolture comuni (Art. 4 paragrafo A)	concessione	minovo	
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) e lett. b) b) per tutti gli altri	gratuita fr. 400	non rinnovabili non rinnovabili	
Campi privati per sepolture singole attività cessata (Art. 4 paragrafo B)			
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) b) per tutti gli altri	fr. 500. fr. 900.		
Campi privati per sepolture doppie senza struttura (Art. 4 paragrafo C)			
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) b) per tutti gli altri		non rinnovabili non rinnovabili	
Tombe per sepolture doppie con sottostruttura in beton attività temporaneamente sospesa			
(Art. 4 paragrafo D) a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) b) per tutti gli altri	fr. 3'000 fr. 5'000	non rinnovabili non rinnovabili	
Tombe di famiglia con sottostruttura in beton (sopraelevate o verticali)			
(Art. 4 paragrafo E) a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) b) per tutti gli altri		fr. 1'500 fr. 2'500	
Loculi cinerari			
(Art. 4 paragrafo F) a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) e lett. b) b) per tutti gli altri	gratuita fr. 700		
Campo di sepolture per urne			
(Art. 4 paragrafo I) a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) e lett. b) b) per tutti gli altri	fr. 300 fr. 700		
Ossario comune (Art. 4 paragrafo F)	Esente da tas	sse	
Sepolture di bambini: campi per sepolture singole o loculi cinerari	Esente da tas	sse	
Camera mortuaria			
(Art. 4 paragrafo F) a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) b)per tutti gli altri	gratuita fr. 100		

Capitolo decimo

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento o arrecherà danni o sfregi al cimitero, è punito con una multa a norma dell'articolo 51 del Regolamento comunale e dell'articolo 145 LOC, riservate le azioni penali e civili contro i contravventori, nonchè la demolizione di tutte le opere costruite abusivamente e il risarcimento dei relativi danni.

Art. 46 - Disposizioni abrogative e finali

Con l'introduzione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

Le concessioni rilasciate conformemente alle norme precedentemente in vigore conservano la loro validità fino alla scadenza. Per il rinnovo valgono le nuove norme.

Art. 47 - Accordi

Il Municipio può sottoscrivere accordi particolari con le Ditte di Onoranze Funebri che operino regolarmente del Crematorio, nel rispetto della legge sulle commesse pubbliche e entro i limiti finanziari previsti nel Regolamento Comunale.

Art. 48 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e con la ratifica del Consiglio di Stato.

Regolamento comunale del cimitero

Capitolo primo

Organizzazione del cimitero

Art. 1 Autorità competente

- 1) L'amministrazione del cimitero è di competenza del Municipio che esercita la sorveglianza, la manutenzione e la pianificazione tramite l'Ufficio tecnico comunale e applica il presente regolamento.
- 2) Si fa riferimento all'articolo 60 lett. b) del Regolamento comunale, all'articolo 40 della Legge sanitaria, all'articolo 107 lett. b) LOC e all'articolo 24 del Regolamento di applicazione della LOC.

Art. 2 Tenuta dei registri

L'Ufficio tecnico tiene il registro delle sepolture, il piano di sepoltura e lo scadenzario. La cancelleria dispone per l'incasso delle tasse.

Art. 3 Ordinamento

Il Municipio, tramite i servizi comunali, cura:

- il disciplinamento e l'osservanza del presente regolamento;
- l'incasso delle tasse:
- le inumazioni e le esumazioni:
- la manutenzione:
- l'ordine.

Capitolo secondo

Suddivisione del cimitero

Art. 4 Suddivisione del cimitero

Il cimitero è suddiviso in:

- campi per sepolture comuni non rinnovabili;
- campi per sepolture semplici rinnovabili;
- campi per sepolture doppie;
- loculi per urne cinerarie;
- loculi per ossario:
- ossario comune;
- camera mortuaria.

Art. 5 Campi per sepolture comuni non rinnovabili

- 1) I campi per sepolture comuni sono suddivisi in campi per adulti e in campi per bambini fino a 12 anni di età.
- 2) La concessione è ventennale e non rinnovabile.
- Nella tomba è permesso inumare anche le ossa o le ceneri del coniuge, oppure le ceneri di un parente stretto (ascendente o discendente).

Art. 6 Campi per sepolture semplici rinnovabili

- 1) I campi per sepolture semplici rinnovabili sono suddivisi in campi per adulti e in campi per bambini fino a 12 anni di età.
- 2) La concessione è ventennale, rinnovabile una sola volta a pagamento per altri 20 anni.
- 3) Nella tomba è permesso inumare anche le ossa o le ceneri del coniuge, oppure le ceneri di un parente stretto (ascendente o discendente).

Art. 7 Campi per sepolture doppie (tombe di famiglia)

- 1) I campi per sepolture doppie accolgono le salme di persone adulte.
- 2) La concessione è a pagamento e ha una durata di 60 anni. Dal 40.mo anno in poi non è concessa nessuna inumazione.
- 3) Nella tomba è permesso inumare anche le ossa o le ceneri di un parente stretto (ascendente o discendente).

Art. 8 Loculi per urne cinerarie

- 1) I loculi accolgono l'urna contenente le ceneri. È data la possibilità di deporre nella nicchia 2 urne limitate ai famigliari. È d'obbligo l'uso delle urne approvate dal Municipio.
- 2) La concessione è ventennale, rinnovabile una sola volta a pagamento per altri 20 anni.
- 3) L'iscrizione sulla lastra di granito del nome, cognome, data di nascrta e di morte è eseguita da un fiduciario del Comune e la spesa è a carico del concessionario. È ammessa la posa di un tipo uniforme di fotografia sulla lastra di chiusura del loculo.
- 4) È pure d'obbligo la posa di un tipo uniforme di portafiori che è messo a disposizione gratuitamente dal Comune.

Art. 9 Loculi per ossario

1) Nei loculi per ossario è permessa la deposizione di ossa che devono essere contenute in una apposita cassetta. Nei loculi per ossario possono essere depositate anche le ceneri.

- 2) La concessione è ventennale, rinnovabile una sola volta a pagamento per altri 20 anni.
- 3) Per le iscrizioni, la posa di una fotografia e del portafiori fanno stato le disposizioni dell'articolo 8.

Art. 10 Ossario comune

Nell'ossario comune, in assenza di altre richieste di parenti, sono raccolte e seppellite gratuitamente le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni.

Capitolo terzo

Inumazioni

Art. 11 Diritto alla sepoltura

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- a) di persone domiciliate o residenti a S. Antonino;
- b) di persone decedute nel territorio giurisdizionale di S. Antonino;
- c) di persone attinenti di S. Antonino non domiciliate nel comune;
- d) il Municipio può concedere, qualora ritenesse la richiesta suffragata da motivi pertinenti, la tumulazione di salme, ceneri ed ossa di persone non domiciliate, non residenti o non attinenti del Comune.

Art. 12 Autorizzazioni

- 1) Nessuna inumazione o deposizione in loculi è concessa senza l'autorizzazione del Municipio.
- 2) Le inumazioni e le deposizioni devono avvenire di giorno.
- 3) Per le inumazioni è d'obbligo la cassa di legno dolce ed è vietato l'impiego di cofani con casse metalliche interne.

Art. 13 Inumazioni

In una tomba non si può inumare più di una salma, tranne nel caso previsto dall'articolo 14.

Art. 14 Salma del neonato

Un cofano non può contenere che una salma, ad eccezione di quella della madre e del neonato morti all'atto del parto.

Art. 15 Orario dei funerali

 Gli orari in cui possono essere tenuti i funerali sono fissati dal Municipio.

- 2) L'orario del singolo funerale deve essere concordato con il Municipio.
- 3) Nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali non si autorizzano funerali. Eccezioni possono essere concesse dal Municipio solo in casi particolari.

Art. 16 Salme provenienti da altri Cantoni o dall'estero

Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 si applicano anche alle salme provenienti da altri Cantoni o dall'estero.

Art. 17 Assegnazione dei posti

L'assegnazione progressiva dei posti in ciascun campo, cinerario o ossario spetta al Municipio.

Art. 18 Dimensione delle fosse

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

Le 10000 develle avere le deguerra difficilisioni.			
a) per adulti:	campi semplici	lunghezza	ml 2.00
		larghezza	m! 0.80
		profondità	ml 1.80
	campi doppi	lunghezza	ml 2.00
		larghezza	ml 1.60
		profondità	ml 1.80
b) per ragazzi fir	io all'età di 12 anni	lunghezza	ml 1.50
		larghezza	ml 0.65
		profondità	ml 1.50

Capitolo quarto

Esumazioni

Art. 19 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni, in ogni caso non prima che siano trascorsi 20 anni.

Art. 20 Esumazioni straordinarie

- 1) Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o di modifica del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o su richiesta motivata della famiglia.
- 2) Salvo il caso d'inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale, Sezione sanitaria, prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

- 3) Le esumazioni consentite prima di questo termine devono essere eseguite alla presenza del medico delegato e di un incaricato del Municipio.
- 4) Tutte le spese relative, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

Art. 21 Posti divenuti liberi

Nel caso di esumazione, il posto divenuto libero ritorna a disposizione del Municipio senza diritto al rimborso delle tasse pagate.

Capitolo quinto

Concessione delle sepolture

Art. 22 Procedura per la concessione

Per ottenere la concessione di una tomba o di un loculo si dovrà inoltrare al Municipio su apposito modulo una istanza scritta e firmata nella quale sia indicata la specie dell'area desiderata, il nome e il cognome della persona defunta e il nome e l'indirizzo dei richiedenti.

Art. 23 Rappresentante

Per ogni concessione deve essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce ai diritti e obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 24 Limite delle concessioni

- 1) Le concessioni non conferiscono alcun diritto reale di proprietà ma costituiscono unicamente un diritto personale ristretto all'uso.
- 2) Le concessioni sono rilasciate sotto riserva di future modifiche regolamentari che non daranno diritto a indennità o al ristorno di tasse.

Art. 25 Ampliamento o modifica del cimitero

È facoltà del Comune di rientrare in possesso di qualunque concessione non ancora scaduta, quando ciò si renda necessario per ampliamento o per modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella equivalente ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba o del monumento.

Art. 26 Rinnovo della concessione

1) I posti a tempo determinato rinnovabili possono essere rinnovati al-

- la scadenza del termine di concessione su regolare istanza e pagamento anticipato della relativa tassa.
- 2) Tre mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio ne da avviso agli interessati.
- 3) Tale comunicazione vale quale avviso per il ritiro dei segni funebri alla scadenza della concessione se questa non viene rinnovata. Se gli aventi diritto non procedono al ritiro entro 30 giorni dalla scadenza, vi provvede il Municipio a spese del concessionario.

Art. 27 Manutenzione di segni e monumenti funebri

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro ricordo funebre che venisse posto nel cimitero sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà della famiglia della persona defunta a cui spetta l'obbligo della manutenzione. Se gli interessati non danno seguito a tale obbligo, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.

Capitolo sesto

Lapidi e monumenti

Art. 28 Posa lapidi e monumenti

- Nessun ricordo funerario (lapide, croce, monumento, ecc.) può essere costruito o collocato nel cimitero senza la preventiva autorizzazione del Municipio. Per ottenerla si dovrà presentare al Municipio formale richiesta corredata da due copie del progetto.
- 2) Valgono in proposito le seguenti disposizioni:
 - Lapidi e monumenti: bozza del progetto in scala 1:10 in formato A4.
 - Deve inoltre essere indicato il testo dell'iscrizione o epigrafe e la descrizione del materiale che si intende utilizzare.
 - Il Municipio si riserva di apportare quelle modifiche di carattere estetico e letterario ritenute necessarie.

Art. 29 Dimensioni delle lapidi e monumenti

:		
Campi semplici	lunghezza	ml 1.80
·	larghezza	ml 0.80
Campi doppi	lunghezza	ml 1.80
	larghezza	ml 1.60
Campi per ragazzi fino all'età di 12 anni	lunghezza	ml 1.50
	larghezza	ml 0.65
L'altezza massima per le lapidi e monu	imenti è di	ml 1 20

Art. 30 Lavorazione

Monumenti e lapidi non possono essere lavorati nel cimitero ma devono essere trasportati in condizioni di essere posti in opera. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinimento che non possono per la loro natura essere eseguite altrove.

Art. 31 Materiale residuante

- 1) Il materiale residuante delle opere di costruzione deve essere trasportato fuori dal cimitero.
- 2) Nella rimozione delle fosse, le lapidi e i monumenti levati, se non saranno ritirati dalle famiglie decorso un mese dall'avviso, diverranno di proprietà del Comune.

Art. 32 Monumenti pericolanti

Se un monumento si guastasse rendendosi in qualche modo pericoloso per la sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari, al decoro del cimitero, sarà obbligo dei concessionari porvi rimedio, senza di che provvederà il Municipio a spese degli interessati.

Art. 33 Delimitazione delle tombe

Le tombe devono essere delimitate con bordure in pietra naturale o artificiale, di un'altezza non superiore a cm 15. Non sono ammessi recinti metallici rigidi.

Art. 34 Monumento e segni funebri

- 1) Al concessionario di una tomba a tempo determinato e rinnovabile è fatto obbligo di erigere il monumento entro due anni dall'avvenuta concessione.
- 2) Per i campi per sepolture comuni è fatto obbligo di posare una croce in legno o altro segno funebre di un'altezza non superiore a ml 1.40 entro un anno dall'inumazione della salma.
- 3) Fanno stato i disposti degli articoli 29 e 30.
- 4) Se la famiglia non vi provvederà, il Municipio apporrà un cippo uniforme a spese dei congiunti.

Art. 35 Danni cagionati da terzi

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.

Capitolo settimo

Camera mortuaria

Art. 36 Camera mortuaria

- 1) Nella camera mortuaria possono essere deposte le salme in attesa del funerale o in attesa di essere trasportate al luogo di domicilio, aventi diritti di sepoltura a S. Antonino, conformemente all'articolo 11.
- 2) Per l'uso della camera mortuaria deve essere preventivamente chiesta l'autorizzazione al Municipio.
- 3) Le disposizioni d'uso sono emanate direttamente dal Municipio.
- 4) La responsabilità dell'uso è di chi ne fa richiesta.

Art. 37 Orario delle visite

Le visite alle salme nella camera mortuaria sono ammesse dalle ore 8.00 alle 20.00.

Art. 38 Sorveglianza

- 1) Il Municipio provvederà alla sorveglianza delle salme deposte nella camera mortuaria quando la stessa non potesse essere assicurata da una persona scelta dalla famiglia.
- 2) In questo caso saranno fatturate separatamente le relative spese.

Capitolo ottavo

Ordinamento del cimitero

Art. 39 Orario di apertura

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è fissato dal Municipio.

Art. 40 Lavoro all'interno del cimitero

Non è permesso nessun lavoro all'interno del cimitero nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 25 ottobre e il 5 novembre inclusi.

Art. 41 Muri di cinta

Sono vietati la posa di lapidi e monumenti nonché i depositi di qualsiasi natura contro i muri di cinta del cimitero.

Art. 42 Divieti diversi

1) Non è permesso collocare vasi con fiori o ornamenti di qualsiasi genere davanti ai loculi o nei viali.

- 2) È vietata l'introduzione di animali nel recinto del cimitero.
- 3) Nessun privato potrà conservare presso di sé la chiave degli ingressi, né accedere al cimitero se non'durante l'orario di apertura. Eccezioni sono possibili per lavori inerenti la posa o il restauro di lapidi o monumenti.
- 4) Sono vietati i depositi di qualsiasi natura contro i muri di cinta, come pure le piantagioni le cui radici o rami possono invadere l'area del cimitero o danneggiare il muro di cinta.

Capitolo nono

Tasse

Art. 43 Le tasse per la concessione sono le seguenti:

Campi per sepolture comuni a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) e lett. b) b) per tutti gli altri	gratuita Fr. 400.–
Campi per sepolture semplici rinnovabili a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) b) per tutti gli altri Per il rinnovo della concessione per altri 20 anni è riscossa una tassa di uguale importo a quella iniziale	Fr. 500 Fr. 900
Campi per sepolture doppie (tombe di famiglia) a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) b) per tutti gli altri	Fr. 1'500 Fr 3'000
Loculi per urne cinerarie a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) e lett. b) b) per tutti gli altri Per il rinnovo della concessione per altri 20 anni è riscossa una tassa di: a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a)	gratuita Fr. 700.– Fr. 500.–
b) per tutti gli altri	Fr. 700
Deposizione di ossa nell'ossario comune Loculi per ossario	gratuita
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) b) per tutti gli altri Per il rinnovo della concessione per altri 20 anni è riscossa una tassa pari a quella iniziale.	Fr. 500.– Fr. 700.–

Deposizione di ossa o di ceneri in tombe di famigliari

a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) gratuita
b) per tutti gli altri Fr. 300.-

Camera mortuaria

a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) gratuita b) per tutti gli altri - per giorno o frazione Fr. 100.–

Esumazioni straordinarie

Tassa di assistenza dell'incaricato del Municipio spesa effettiva

Capitolo decimo

Disposizioni finali

Art. 44 Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento o arrecherà danni o sfregi al cimitero, è punito con una multa a norma dell'articolo 136 del Regolamento comunale e dell'articolo 145 LOC, riservate le azioni penali e civili contro i contravventori, nonché la demolizione di tutte le opere costruite abusivamente e il risarcimento dei relativi danni.

Art. 45 Disposizioni abrogative e finali

- 1) Con l'introduzione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
- 2) Le concessioni rilasciate conformemente alle norme precedentemente in vigore conservano la loro validità fino alla scadenza. Per il rinnovo valgono le nuove norme.

Art. 46 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e con la ratifica del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2001.

Approvato dal Consiglio di Stato il 26 novembre 2001.